

**Calendario ittico
2020**

QUALIFICHE	2
<u>Documenti necessari per l'esercizio della pesca</u>	2
TIPOLOGIA	2
PERMESSI DI PESCA	2
COSTI	3
<u>Periodi di pesca</u>	3
PERIODO CONSENTITO	3
GIORNI CONSENTITI - E DIVIETI TEMPORANEI	4
ORARIO CONSENTITO	5
GIORNATE DI PESCA	5
<u>Metodi di pesca</u>	5
PESCA TRADIZIONALE	5
PESCA NO KILL	6
ATTREZZI ED ESCHE VIETATI	6
<u>Catture</u>	6
SPECIE E MISURE MINIME	6
QUANTITATIVI	7
ANNOTAZIONI	7
VIGILANZA	8
<u>Regimi particolari di pesca</u>	8
BANDITE	8
DIVIETI DI PESCA	9
RISERVE PRIVATE	10
RISERVE GESTITE DAL CONSORZIO REGIONALE PESCA	10
RISERVE "NO KILL"	11
CAMPO GARA	11
<u>Divieti e sanzioni</u>	11
VENDITA DEL PESCE	11
SISTEMI DI PESCA	11
PARCO NATURALE MONT AVIC	12
ABBANDONO RIFIUTI	13
SANZIONI	13
<u>Norme finali</u>	13
ACCETTAZIONE NORME	13
RESPONSABILITA' CIVILE	13
PUBBLICAZIONE	13

Art. 1 QUALIFICHE

Ai pescatori residenti nella regione in possesso del permesso annuale è riconosciuta la qualifica di **socio ordinario** del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca - Valle d'Aosta.

Ai pescatori non residenti nella regione in possesso del permesso annuale è riconosciuta la qualifica di **socio aggregato**.

La qualifica di **socio aggregato** è parimenti riconosciuta a tutti i pescatori senza permesso annuale, residenti e non, purché in possesso dei seguenti permessi: quindicinale acque libere, giornaliero acque libere, giornaliero riserve.

Documenti necessari per l'esercizio della pesca

Art. 2 TIPOLOGIA

Per la pesca nelle acque della Valle d'Aosta sono necessari:

- 1. la licenza di pesca in corso di validità (L.r. 12/2010);**
 - a. tipo "B" per pescatori residenti sul Territorio Italiano (rilasciata dalla propria Provincia di residenza);
 - b. tipo "D" (validità tre mesi) per pescatori residenti all'Estero;
- 2. uno dei permessi di cui all'art. 3 regolarmente validati ai sensi dell'art. 14.**

Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca i titolari di permessi di pesca giornalieri, settimanali o quindicinali (L.r. 12/2010).

I permessi annuali potranno essere rilasciati fino al 19 giugno compreso, presso le Sezioni Pescatori e fino al 21 agosto compreso presso l'Ufficio segreteria del Consorzio regionale pesca.

I permessi di pesca di cui all'art. 3 non verranno rilasciati a coloro che, in seguito ad una violazione alle disposizioni del calendario ittico, non abbiano provveduto al pagamento della relativa sanzione amministrativa e/o abbiano ancora in corso un provvedimento di sospensione.

I minori di anni 16 possono pescare, purché muniti di un documento di identità, anche se sprovvisti di licenza o permesso, se accompagnati da un pescatore maggiorenne con i prescritti documenti per la pesca.

In tal caso il pescatore e il minore potranno complessivamente usare una sola canna e rimanere nei limiti di una sola quota, rispettando sotto la responsabilità del pescatore munito dei prescritti documenti, tutte le norme previste dal presente decreto.

Art. 3 PERMESSI DI PESCA

1. ACQUE LIBERE

- a. Permesso annuale acque libere, per residenti in Valle d'Aosta;
- b. Permesso annuale acque libere solo no Kill, per residenti in Valle d'Aosta; valido anche nelle riserve no kill;
- c. Permesso annuale acque libere, per non residenti in Valle d'Aosta;
- d. Permesso annuale acque libere solo no kill, per non residenti in Valle d'Aosta; valido anche nelle riserve no kill;
- e. Permesso quindicinale acque libere;

- f. Permesso giornaliero acque libere solo cattura;
- g. Permesso giornaliero acque libere solo no-kill;

2. RISERVE GESTITE DAL CONSORZIO REGIONALE PESCA

- a. Permesso giornaliero riserve a cattura, per possessori di permesso annuale del Consorzio regionale pesca;
- b. Permesso giornaliero riserve a cattura, per non possessori di permesso annuale del Consorzio regionale pesca;
- c. Permesso giornaliero riserve speciali, per possessori di permesso annuale del Consorzio regionale pesca;
- d. Permesso giornaliero riserve speciali, per non possessori di permesso annuale del Consorzio regionale pesca.
- e. Permesso giornaliero riserve no-kill, per possessori di permesso annuale del Consorzio regionale pesca;
- f. Permesso giornaliero riserve no-kill, per non possessori di permesso annuale del Consorzio regionale pesca;

3. RISERVE A GESTIONE PRIVATA

Permessi rilasciati dai rispettivi gestori (art. 18).

Art. 4 COSTI

Modalità di rilascio e costi dei permessi vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio regionale pesca con propria deliberazione e potranno subire variazioni in corso d'anno. Nei tratti a gestione privata modalità di rilascio dei permessi e costi sono stabiliti dai singoli gestori, con apposita regolamentazione.

Periodi di pesca

Art. 5 PERIODO CONSENTITO

La pesca nelle acque pubbliche della Valle d'Aosta è consentita:

1. Acque libere

- a. Corsi d'acqua, tranne la Dora Baltea:
dall'ultima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre
- b. Dora Baltea:
dall'ultima domenica di marzo al 15 di ottobre
- c. Laghi e bacini artificiali (compresi i 100 metri di corso d'acqua a monte e a valle degli stessi):
dalla 3° domenica di giugno al 15 di ottobre

2. Riserve gestite dal consorzio regionale pesca

- a. Dall'ultima domenica di marzo, alla prima domenica di ottobre:
 - Riserva no kill - Dora di La Thuile (Pré-Saint-Didier);
 - Riserva no kill - Torrente Grand Eyvia (Cogne);
 - Riserva no kill - Torrente Vertosan (Avisse/La Salle);
 - Riserva no kill - Torrente Evançon (Brusson/Challand-Saint-Anselme).
 - Riserva no Kill - Dora Baltea (Aosta – Charvensod/Quart - Brissogne).

- b. Dall'ultima domenica di aprile alla prima domenica di ottobre:
 - Torrente Ayasse (Champorcher).
 - Torrente Urtier (Cogne);
 - Torrente Evançon e Lago di Brusson (Brusson);
 - Torrente Marmore – Lago Maen (Valtournenche).
- c. Dal 1° giugno alla prima domenica di ottobre:
 - Torrente Artanavaz (Saint-Rhémy -en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles).
 - Torrente Lys (Gressoney-La-Trinité).
- d. Dalla terza domenica di giugno al 15 di ottobre.
 - Lago Verney (La Thuile).

3. Riserve speciali gestite dal consorzio regionale pesca

- a. Dalla 1° domenica di aprile al 15 di ottobre:
 - Torrente Buthier (Valpelline).
- b. Dal 1° giugno al 15 di ottobre:
 - Dora di Ferret (Courmayeur).

4. Campi gara

- a. Dalla prima domenica di marzo al 15 di ottobre:
 - Dora Baltea (Aosta/Gressan).

5. Pesca ai ciprinidi

La pesca ai ciprinidi (carpa e tinca) è vietata dal 1° giugno al 30 giugno compresi.

Nei corsi o specchi d'acqua destinati a riserva e campo gara gestiti dal Consorzio regionale pesca (artt. 19-21) sussiste il divieto di pesca durante il restante periodo dell'anno.

Art. 6

GIORNI CONSENTITI - E DIVIETI TEMPORANEI

La pesca nei corsi e negli specchi d'acqua della Valle d'Aosta è autorizzata tutti i giorni della settimana tranne il martedì ed il venerdì, limitatamente ai periodi previsti dall'art. 5 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

La pesca è altresì autorizzata nelle festività nazionali infrasettimanali, qualora queste cadano di martedì o di venerdì.

Per le acque ricadenti nel Parco naturale del Mont Avic si vedano le norme specifiche di cui all'Art. 24.

Negli specchi d'acqua e nei seguenti bacini idroelettrici: Place Moulin, By, Cignana, Gabiet e Goillet non è consentita la pesca per più di due giorni consecutivi, anche se la stessa viene praticata in specchi differenti.

Nelle riserve a cattura, speciali e no kill gestite dal Consorzio regionale pesca è consentito pescare tutti i giorni della settimana.

L'utilizzo del campo gara è consentito tutti i giorni della settimana, previa autorizzazione scritta del Consorzio regionale pesca, e secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno del Consorzio regionale pesca.

Il Consorzio regionale pesca è autorizzato a vietare temporaneamente la pesca nelle zone in cui, per particolari situazioni straordinarie, occorra assicurare la protezione del patrimonio ittico o la tutela dei pescatori, nonché durante le operazioni di recupero o di semina di pesci. È autorizzato inoltre a vietare temporaneamente la pubblica pesca al fine di consentire lo svolgimento di corsi di pesca e di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

I luoghi ove la pesca è temporaneamente sospesa sono indicati con apposita segnaletica apposta dagli agenti addetti alla vigilanza.

I recuperi e i ripopolamenti di materiale ittico nelle acque pubbliche della Regione sono di esclusiva competenza del Consorzio regionale pesca, tranne le acque gestite da terzi, il quale deve comunicare preventivamente in forma scritta tali operazioni alle competenti strutture dell'Amministrazione regionale. Nelle acque gestite da terzi, in forza del riconoscimento di antichi diritti o date in concessione temporanea dalla Regione, i recuperi e i ripopolamenti di materiale ittico sono di competenza del singolo gestore, il quale deve comunicare preventivamente in forma scritta tali operazioni alle competenti strutture dell'Amministrazione regionale e al Consorzio regionale pesca. Il Consorzio regionale pesca controlla le attività di ripopolamento e recupero ittico nelle acque pubbliche gestite da terzi.

Art. 7 ORARIO CONSENTITO

Nelle acque libere la pesca è consentita dal sorgere del sole al tramonto (vedi effemeridi).
Nelle riserve estive a cattura, speciali e no kill, gestite dal Consorzio regionale pesca, la pesca è consentita dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art. 8 GIORNATE DI PESCA

Il permesso annuale dà diritto ad usufruire di n°20, o n°40, o n° 60, giornate di pesca nell'intera stagione di apertura della pesca nelle acque libere, scelte a norma dell'articolo 6. Fatto salvo il permesso annuale "Ordinari Giovanissimi" che dà diritto ad usufruire di n° 20 giornate di pesca nell'intera stagione.

Il permesso quindicinale dà diritto ad usufruire di n° 5 giornate di pesca da utilizzare entro il periodo di giorni 15, a partire dalla data del rilascio e scelte a norma dell'articolo 6.

I permessi giornalieri acque libere, riserve turistiche e no-kill, sono validi per la sola giornata vidimata all'inizio della pesca.

Metodi di pesca

Art. 9 PESCA TRADIZIONALE

L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente mediante l'uso di una sola canna.

La lenza può essere armata fino ad un massimo di: due ami per la pesca con esche naturali, tre ami per la pesca a mosca con tecnica "all'inglese", "valesiana" e "tenkara".
Si raccomanda di utilizzare solo ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Art. 10 PESCA NO KILL

È consentito praticare la pesca “no kill” in tutte le acque libere della Valle d’Aosta e in tutte le riserve.

Tale scelta deve essere indicata nell’apposito spazio previsto sul foglio giornaliero, da compilare prima dell’inizio della pesca.

Tale opzione comporta l’obbligo della pesca no kill per l’intera giornata.

Nelle riserve no kill è consentita unicamente la pesca con rilascio del pescato.

Per la pesca no kill sono consentite le seguenti tecniche: pesca a mosca e spinning.

Per la pesca a mosca è consentito l’uso di massimo tre mosche. Per la pesca a spinning è consentito un solo amo. In ogni caso, per la pesca no kill è consentito usare esclusivamente ami privi di ardiglione.

Per le acque ricadenti nel Parco naturale del Mont Avic si vedano le norme specifiche di cui all’Art. 24.

Art. 11 ATTREZZI ED ESCHE VIETATI

È vietato l’esercizio della pesca con l’ausilio di barche, natanti o di ogni altro mezzo di galleggiamento.

È vietato usare come esca la larva della mosca carnaria, pesci vivi o morti e sangue, dei quali è vietata anche la detenzione sul luogo di pesca ,salvo le catture regolarmente registrate.

È vietata ogni forma di pasturazione.

Catture

Art. 12 SPECIE E MISURE MINIME

È VIETATA LA PESCA DI: TEMOLO, TROTA MARMORATA, ANGUILLA, SCAZZONE, ALBORELLA, SCARDOLA, TRIOTTO, VAIRONE, GAMBERO (*Austropotamobius pallipes complex*), RANA TEMPORARIA, RANE VERDI.

Per le altre specie, non è consentito trattenere pesci di misura inferiore alle seguenti:

1. Acque libere

- Cm. 22 per i salmonidi e la tinca;
- Cm. 30 per la carpa e il luccio;

2. Riserve a cattura

- Cm. 25 per i salmonidi.

3. Riserve speciali

- Cm. 33 per i salmonidi.

Non è prevista alcuna misura minima per i pesci non appartenenti alle specie catturabili sopra menzionate.

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Se il pesce catturato risulta di misura inferiore alla minima consentita, deve essere rimesso in acqua, tagliando in ogni caso la lenza all'altezza della bocca se si tratta di esca naturale o ad essa assimilabile, oppure staccando con cura il pesce se si tratta di esca artificiale, **con l'obbligo di bagnarsi prima le mani.**

Il pesce catturato di misura consentita non può essere liberato e deve essere ucciso prima della slamatura, fatta eccezione per la pesca no kill (art. 10).

Art. 13

QUANTITATIVI

Nelle acque libere il pescatore non può catturare nella stessa giornata più di 8 pesci, della medesima specie o di specie diverse appartenenti a quelle per cui la misura minima è fissata rispettivamente in cm., 30 e 22.

Un pescatore non può permanere in atteggiamento di pesca una volta completata la cattura del numero massimo di pesci le cui misure minime sono fissate in cm. 30-22.

Nel caso di specie ittiche catturabili, per le quali non è fissata alcuna misura minima, non vi è limite di cattura, né concorrono a determinare il completamento della quota giornaliera.

La quota è strettamente individuale e il pescatore non può superarla né contribuire al completamento della quota di un altro pescatore. Ciò significa che, ai fini del quantitativo massimo, un pescatore non può cumulare i propri pesci con quelli pescati da altri, ma deve conservarli a parte in apposito contenitore personale.

Nelle riserve gestite dal Consorzio regionale pesca la quota massima di catture per permesso è indicata sui permessi stessi.

Nelle riserve gestite dal Consorzio regionale pesca è consentito usufruire fino ad un massimo di 3 permessi per la stessa riserva, nella stessa giornata.

Il permesso giornaliero per le riserve No kill consente di praticare la pesca in più riserve nella medesima giornata.

Per le acque ricadenti nel Parco naturale del Mont Avic si vedano le norme specifiche di cui all'Art. 24.

Art. 14

ANNOTAZIONI

Prima dell'inizio della pesca ogni pescatore è obbligato a scrivere i dati richiesti e specificati sul foglio del proprio permesso (qualsiasi esso sia). La compilazione va fatta in ordine progressivo, con inchiostro indelebile, in stampatello chiaramente leggibile. Non sono ammesse cancellazioni e abrasioni.

I permessi giornalieri per le riserve devono essere convalidati, oltre che mediante compilazione dei dati richiesti, anche imbucando le relative matrici nelle apposite cassette, prima dell'inizio della pesca.

Prima dell'inizio della pesca si dovrà inoltre indicare, negli appositi spazi, il nome del lago o del corso d'acqua in cui ci si accinge a pescare, comprensivo di Comune, come da elenco fornito dal Consorzio regionale pesca. Allo stesso modo dovranno venire indicati eventuali spostamenti in altri corsi o specchi d'acqua e le catture già effettuate.

I possessori dei permessi annuali devono conservare tutti i fogli del libretto personale, senza strapparli. Entro la metà del mese di novembre i permessi annuali devono essere riconsegnati alla Sezione di appartenenza oppure all'Ufficio segreteria del Consorzio regionale pesca, debitamente compilati. La mancata riconsegna del permesso annuale comporta la maggiorazione di Euro 25,00 del costo del permesso annuale per l'anno successivo.

I fogli giornalieri dei permessi di pesca sono muniti di bollini di autocontrollo per il numero delle catture consentite.

Dopo ogni cattura il pescatore deve staccare il relativo bollino di controllo prima di riprendere la pesca; il numero dei pesci trattenuti deve corrispondere al numero di bollini staccati.

Il numero dei pesci che il pescatore non ha più con sé deve risultare dall'apposito quadratino (pesci già depositati n.).

Alla fine della giornata il numero delle catture deve essere trascritto nell'apposito spazio sul retro del permesso, abbinato al corrispondente corso o specchio d'acqua. Eventuali bollini rimasti sul foglio o sul permesso della giornata dovranno essere asportati.

In caso si eserciti la pesca con rilascio del pescato (no kill), a fine giornata i bollini di controllo **non** devono essere asportati.

Art. 15 VIGILANZA

Su tutte le acque pubbliche della Regione la vigilanza sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidati al Corpo forestale della Valle d'Aosta, alle Guardie ittiche volontarie del Consorzio regionale pesca, alle Guardie delle riserve e ad ogni altro agente della Forza Pubblica.

Ogni pescatore è tenuto, se richiesto, ad esibire al predetto personale di vigilanza la propria licenza e permesso, nonché a lasciare verificare il cestino, il sacco o qualsiasi altro oggetto atto a contenere pesci, compresi i mezzi di trasporto.

Ogni pescatore è invitato ad esibire la propria licenza e permesso ad altro pescatore che, qualificandosi, ne faccia richiesta.

Fino a quando il pescatore è in possesso di pesci è tenuto a giustificare la cattura mediante i prescritti documenti.

Regimi particolari di pesca

Art. 16 BANDITE

In tutte le bandite vige il divieto di pesca.

I seguenti tratti di corsi d'acqua sono istituiti quali bandite al fine della tutela delle specie ittiche e di gestione alieutica.

Bandite finalizzate alla ricostituzione, potenziamento e tutela di popolazioni ittiche appartenenti alle specie autoctone ed ecologicamente funzionali, o utilizzate come aree sorgente per la cattura di riproduttori selvatici da destinare ad attività di campagna ittiogenica Non sono previste operazioni di transfaunazione degli individui in acque a pesca libera.

- a. **Sorgive a valle della centralina superiore di Planaval** e a monte le sorgive sia a destra che a sinistra denominate "La Ressia" nel pianoro di Planaval, Comune di Arvier;
- b. **Torrente Urtier** da 100 metri a monte della confluenza con il torrente Bardonney a 250 metri a monte del ponte in località Bouc, Comune di Cogne (ricerca scientifica);
- c. **Dora Baltea "Les Iles"** dal ponte stradale che collega l'abitato di Quart (loc. Villefranche) all'abitato di Brissogne, fino al ponte ferroviario a monte del ponte stradale dell'abitato di Saint Marcel.

Bandite finalizzate all'accrescimento di individui in condizioni di naturalità, in cui sono previste periodiche operazioni di recupero e transfaunazione di fauna ittica in acque a pesca libera.

- d. **Sorgive in località Tronchey, Lavachey e Frebouze**, in Val Ferret, Comune di Courmayeur;
- e. **Gruppo di fontane e ruscelli in località Plan d'Arly e il "Grand Ru"**, dalla località Breillon fino alla confluenza con il torrente Ruitor, Comune di La Thuile.
- f. **Gruppo di ruscelli in regione Marais**, compresi tra le loro sorgenti a monte e il loro sbocco nel bacino ex Delta Cogne s.p.a., Comuni di La Salle e Morgex;
- g. **Ruscelli del Torrente Arcaò**, dal Villaggio del Grand Haury fino alla confluenza col torrente di Valgrisenche – Comune di Arvier;
- h. **Torrente Grand'Eyvia** dal ponte della strada comunale in frazione Moulin fino al ponte dell'autostrada, Comune di Aymavilles;
- i. **Sorgive Fontana place** in località Places, dalle sorgenti nell'area umida in comune di Bionaz alla confluenza in destra orografica con il torrente Varere in comune di Oyace;
- j. **Torrente Roesaz** dalla località Fobe (ponte di legno) fino alla prima cascata a valle, Comune di Challand-Saint-Victor;
- k. **Torrente Ney o Rio di Tronc**: dalla Loc. Brugia (dalla strada che attraversa il torrente) fino alla confluenza con il torrente Evançon, Comune di Challand-Saint-Anselme;
- l. **Torrente Chasten**: dalla prima strozzatura del Torrente Chasten, fino alla Fraz. Ruvère (confluenza con il Torrente Evançon), Comune di Challand-Saint-Anselme;
- m. **Sorgive a monte del villaggio Pré** dalla sorgente, fino alla confluenza con il torrente Prouves, Comune di Arnad;
- n. **Roggia Gover** in località Gressmatten, Comune di Gressoney-Saint-Jean;
- o. **Lago Bleu** di Cervinia (Valtournenche).

Art. 17

DIVIETI DI PESCA

1. ZONE DI INTERDIZIONE

- a. **Dora di Ferret**, dal ponte di Entrèves, fino alla confluenza della Dora di Ferret con il torrente Pra Moulin.
- b. **Dora Baltea**, Comune di Arvier, sinistra orografica della Dora Baltea come delimitata ai sensi dell'ordinanza nr. 7/2011 del Sindaco del Comune di Arvier:
 - a ovest dalla vigna denominata "Duron";
 - a est dal torrente Malalez in prossimità della chiusa CVA.
- c. **Lago del Gran San Bernardo**, tratto lacuale ricadente in territorio italiano, Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses;
- d. **Laghetto Les Iles di Brissogne**, la pesca è vietata nel laghetto Les Iles, nel comune di Brissogne.

2. AREE NATURALI

Istituite ai sensi della L.R. 30.07.1991, n. 30 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette.

- a. **Riserva naturale "Marais"**, Comuni di Morgex e La Salle.
L'esercizio della pesca è consentito solamente al di fuori della palinatura prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 253 del 25/06/2008 concernente "Istituzione della Riserva naturale in loc. Marais dei Comuni di Morgex e La Salle"
- b. **Acque ricadenti all'interno del Parco nazionale Gran Paradiso**.
Divieto di pesca su tutta l'area.
- c. **Riserva naturale "Lago Lolair"**, Comune di Arvier.
La pesca è vietata su tutto il lago.
- d. **Riserva naturale "Les Iles"**, Comuni di Nus, Quart, Brissogne e Saint-Marcel.
Divieto di pesca nei laghi e nel tratto di Dora Baltea ricadenti all'interno della riserva naturale.
- e. **Riserva naturale "lago Villa"**, Comune di Challand-Saint-Victor.
La pesca è vietata su tutto il lago.
- f. **Acque ricadenti all'interno del Parco naturale Mont Avic**, è vietata la pesca in tutti i corsi d'acqua e laghi del Parco, con le seguenti eccezioni:
 - a. è permessa lungo il torrente Chalamy esclusivamente con modalità "no kill";
 - b. è consentita lungo le rive del Gran Lac e del Lac Cornu (comune di Champdepraz) e lungo le rive del torrente Ayasse e del Lac Miserin (comune di Champorcher), esclusivamente con cattura e prelievo del pescato.Per le acque ricadenti nel Parco naturale del Mont Avic si vedano le norme specifiche di cui all'Art. 24.

Art. 18

RISERVE PRIVATE

- a. **Lago Layet**, Comune di Saint Marcel;
- b. **Lago di Lod**, Comune di Chamois;
- c. **Torrente Chalamy** dalla sorgente (Lago Leità) alla Foce (Dora Baltea) con esclusione dei laghi – Comune di Champdepraz;
- d. **Lago Vargno** - Comune di Fontainemore;
- e. **Torrente Lys** nel tratto compreso tra il ponte della strada statale in frazione Pont Trentaz del Comune di Gaby e lo sbarramento di Guillemore in Comune di Issime;
- f. **Lago Gover**, Comune di Gressoney-Saint-Jean.

Costi, modalità di pesca, date di apertura e di chiusura sono stabiliti dal concessionario, nel rispetto della vigente normativa e degli accordi di concessione.

Art. 19

RISERVE GESTITE DAL CONSORZIO REGIONALE PESCA

1. RISERVE A CATTURA

- a. **Lago Verney** (Piccolo San Bernardo) e suo emissario fino al ponte in cemento alla confluenza con il Torrente Breuil - Comune di La Thuile.
- b. **Torrente Urtier** dal ponte a monte della confluenza con il torrente Valeille al piazzale in località Moulon – Comune di Cogne;
- c. **Torrente Artanavaz** dal ponte carrozzabile a valle della confluenza con il torrente Saint-Rhemy in località Cerisey (comune di Saint-Rhémy-En-Bosses) fino all'opera di derivazione idroelettrica in località l'Ilette (comune di Etroubles);
- d. **Torrente Marmore** dal ponte Moulin fino allo sbarramento idroelettrico di Ussin (loc. Maen, compreso il tratto di torrente Marmore) - Comune di Valtournenche;
- e. **Torrente Evançon** dal ponte carrabile in località Goen fino allo sbarramento idroelettrico di Brusson (compreso il lago) - Comune di Brusson;

- f. **Torrente Ayasse** da valle delle cascate, a valle dell'ex centralina elettrica Brun, fino alla presa del canale irriguo del Torrente Mellier - Comune di Champorcher;
- g. **Torrente Lys** dal ponte di Betta al ponte di attraversamento della strada regionale - Comune di Gressoney-La-Trinité.

2. RISERVE SPECIALI

- a. **Torrente Buthier**: dal ponte in località Crousa, allo sbarramento CVA in località Plan de la ressa, comune di Valpelline.
- b. **Dora di Ferret** dal ponte che collega Pont con la frazione Mayencet (inizio campo da Golf) fino al Ponte di Freboudze – Comune di Courmayeur.

Costi e modalità di pesca possono differire per ogni singola riserva e sono stabiliti dal Consorzio regionale pesca.

Art. 20

RISERVE "NO KILL"

Nelle seguenti riserve no kill è consentita esclusivamente la pesca No kill, con obbligo di rilascio del pescato (art. 11),

- a. **Dora di La Thuile**, dal ponte che attraversa la strada statale in località Balma, al ponte di attraversamento per la centrale elettrica Torrent in frazione Elevaz, Comune di Pré Saint Didier;
- b. **Torrente Grand Eyvia** dal ponte di Laval fino al ponte di Brevé (di fronte al campo di calcio), in Comune di Cogne;
- c. **Dora Baltea** dal Ponte Suaz in Comune di Charvensod, fino al ponte autostradale a valle della barriera autostradale Aosta-Est in Comune di Brissogne;
- d. **Torrente Evançon** dal ponte canale in tubo che attraversa il torrente 50 metri a valle della presa del canale irriguo in Comune di Brusson, fino al ponte di Allesaz in Comune di Challand-Saint-Anselme; inoltre tratto del torrente Graine dalla sua confluenza con il torrente Evançon, fino alle prime cascate a monte, nel Comune di Challand-Saint-Anselme;
- e. **Torrente Vertosan** tutto il corso d'acqua dalle sorgenti alla confluenza in Dora Baltea.

Art. 21

CAMPO GARA

- a. **Dora Baltea** da 700 metri a valle fino a 700 metri a monte della passerella ciclo pedonale che collega i Comuni di Aosta (loc. cimitero) e Gressan (loc. Les lles).

Nel campo gara, nei tratti di corso d'acqua e nei laghi temporaneamente riservati a gara o manifestazione di pesca, regolarmente organizzata o autorizzata dal Consorzio regionale pesca, si applicano le disposizioni previste dallo specifico regolamento interno del Consorzio regionale pesca.

Divieti e sanzioni

Art. 22

VENDITA DEL PESCE

È vietata la vendita di pesce catturato.

Art. 23

SISTEMI DI PESCA

Sono vietate:

- a. la pesca a strappo, ossia la cattura del pesce mediante aggancio con ami, ancorette od altri congegni;
- b. la pesca con le mani o mediante prosciugamento e deviazione dell'acqua;
- c. la pesca perforando o rompendo il ghiaccio.

L'uso del guadino, strettamente personale, è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per trarre in secco il pesce già allamato.

La raccolta di esche è riservata a chi è in possesso della licenza di pesca, fatta eccezione per le bandite di pesca dove è invece tassativamente vietata a tutti.

Per le acque ricadenti nel Parco naturale del Mont Avic si vedano le norme specifiche di cui all'Art. 24.

Art. 24 PARCO NATURALE MONT AVIC

Ai sensi del vigente Piano di gestione Territoriale, nelle acque ricadenti all'interno del Parco naturale Mont Avic, è vietata la pesca in tutti i corsi d'acqua e laghi, con le seguenti eccezioni:

1. è permessa lungo il torrente Chalamy esclusivamente con modalità "no kill", e secondo le seguenti modalità:
 - a. è fatto divieto assoluto di trattenere il pescato;
 - b. ogni pescatore ha l'obbligo di rilasciare il pesce pescato slamandolo in acqua e senza arrecargli danno;
 - c. è consentito usare come esca una sola mosca o ninfa artificiale montata su di un amo privo di ardiglione;
 - d. a valle di Magazzino l'attività di pesca con cattura e prelievo del pescato non potrà essere praticata lungo la sponda inserita nel Parco (destra orografica).
2. è consentita lungo le rive del Gran Lac e del Lac Cornu (comune di Champdepraz) e lungo le rive del torrente Ayasse e del Lac Miserin (comune di Champorcher), secondo le seguenti modalità:
 - a. al fine di contenere le popolazioni ittiche aliene e favorire l'instaurarsi di un equilibrio con le altre comunità biotiche è consentita la pesca esclusivamente con cattura e prelievo del pescato;
 - b. è permessa la cattura di un massimo di sei esemplari al giorno per pescatore;
 - c. è permesso l'uso esclusivo di ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
 - d. è permesso l'uso esclusivo di ami di misura numero 5 o inferiori;
 - e. divieto di pesca nei giorni festivi e di domenica.
3. Nelle acque ricadenti all'interno del Parco naturale Mont Avic in cui è consentita la pesca vige inoltre quanto segue:
 - a. l'esercizio della pesca è consentito esclusivamente mediante l'uso di una sola canna ed è vietato portare al seguito attrezzature il cui uso non è consentito dai regolamenti del Parco vigenti;
 - b. è vietato l'uso di barche, natanti o di ogni altro mezzo di galleggiamento;
 - c. è vietato usare come esca pesci, esche vive e sangue, dei quali è vietata anche l'introduzione all'interno del Parco;
 - d. sono vietati sia la raccolta di esche, sia l'abbandono sul posto delle esche non utilizzate;
 - e. è vietata ogni forma di pasturazione;
 - f. è vietata qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi finalizzata all'azione di pesca, come l'asportazione o il danneggiamento di parti vegetali o lo spostamento di elementi fisici dell'ambiente;

- g. all'interno del Parco e nei tratti di torrente che corrono lungo il confine dell'area protetta è vietata l'organizzazione di gare di pesca;
- h. ogni forma di limitazione della pesca contenuta nel presente regolamento e maggiormente restrittiva rispetto a quanto riportato al presente articolo, si applica anche nelle acque ricadenti nel Parco naturale del Mont Avic.

Art. 25
ABBANDONO RIFIUTI

È vietato gettare o abbandonare rifiuti, presso corsi e/o specchi d'acqua.

Art. 26
SANZIONI

Le violazioni al calendario ittico sono punite ai sensi della legge regionale 5 maggio 1983, n. 29 e successive modificazioni ed ai sensi dell'art. 40 della legge 28 luglio 2016, n.154.

È fatto divieto a chiunque abbia compiuto una violazione al presente decreto, di esercitare la pesca nell'arco della medesima giornata in cui è stata commessa l'infrazione.

Le riserve private, le riserve a cattura, speciali e No Kill gestite dal Consorzio regionale pesca ed il campo gara, per quanto attiene alle sanzioni amministrative, sono assimilabili alle riserve turistiche.

Per la pesca in zone dove sussiste il momentaneo divieto la sanzione amministrativa è quella prevista all'articolo 2 lettera F) della L.R. 5 maggio 1983 n. 29 e successive modificazioni.

La pesca senza licenza nelle riserve è assimilabile alla pesca senza permesso.

Nelle riserve è vietato il transito con barche o altri natanti, la balneazione e le immersioni subacquee, senza la preventiva autorizzazione dei soggetti preposti alla gestione.

Norme finali

Art. 27
ACCETTAZIONE NORME

L'esercizio della pesca nelle acque della Regione presuppone l'accettazione incondizionata delle norme regolamentari di cui al presente decreto.

Art. 28
RESPONSABILITÀ CIVILE

Il pescatore, anche minorenne, esercita la pesca a proprio esclusivo rischio e pericolo esonerando il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca e altri eventuali soggetti gestori da qualunque responsabilità.

Art. 29
PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto è trasmesso al competente Dipartimento dell'Amministrazione regionale per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.